



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 204 del 23/09/2025

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12-BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218, PER LA TRASFORMAZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA O CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER N. 2 UNITÀ DI TECNOLOGO - III LIVELLO RETRIBUTIVO DA DESTINARE ALL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E ALLA SEZIONE DI BOLOGNA - CODICE BANDO ART12BIS-2TEC-ACBO-09-2025

DIRETTORE GENERALE

- **Visto** il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **Visto** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti Pubblici di Ricerca;
- **Visto** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288/2023 del 24/10/2023, emanato con Decreto del Presidente n. 66 del 30/07/2024 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2024);
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, approvato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul sito Web istituzionale;
- **Visto** il Regolamento del Personale dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 10 del 31/01/2024, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **Visto** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22/07/2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98/2025 del 19/05/2025, con la quale il Dott. Giovanni TORRE è stato nominato Direttore Generale dell'INGV a far data dal 20/05/2025;
- **Visto** il Decreto del Presidente n. 30 del 20/05/2025 con il quale, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98/2025 del 19/05/2025, è conferito l'incarico di Direttore Generale dell'INGV al Dott. Giovanni TORRE;
- **Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- **Vista** la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- **Visto** il d.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, recante "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168";



- **Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- **Visto** il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, contenente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- **Vista** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- **Visto** il d.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, contenente il "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- **Visto** il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- **Visto** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- **Visti** i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- **Visto** il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 contenente il "Codice dell'amministrazione digitale";
- **Visto** il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 contenente il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- **Visto** il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contenente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- **Vista** la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
- **Visto** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra classi di lauree e diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- **Visto** il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 contenente il "Codice dell'ordinamento militare";
- **Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **Visto** il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";
- **Visto** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- **Visto** l'art. 24, comma 4, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il quale dispone che gli Enti pubblici di ricerca possono procedere al reclutamento per i



profili di ricercatore e tecnologo senza il previo espletamento delle procedure di cui all'art. 34-*bis* del d.lgs. n. 165/2001;

- **Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **Visto** il D.Lgs. 06 marzo 2017, n. 40, in materia di "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", ed in particolare il comma 4 dell'art. 40;
- **Visto** il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- **Visto** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-*bis*;
- **Visto** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare, l'articolo 2, comma 2-*bis*, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- **Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 225/2021 del 26/11/2021, con la quale l'INGV ha approvato il Gender Equality Plan (GEP) contenente l'individuazione di misure per promuovere una politica delle pari opportunità di genere;
- **Visto** il Decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione adottato il 28 giugno 2023 ed avente ad oggetto la disciplina in materia di competenze trasversali del personale di qualifica non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (Framework delle competenze trasversali);
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 335/2023 del 30/11/2023 avente ad oggetto la "Disciplina delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato e determinato";
- **Vista** la Carta Europea dei Ricercatori;
- **Visto** l'art. 12-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il quale prevede che gli *"Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7."*;
- **Visto** il Piano Triennale di Attività 2024-2026, approvato con propria delibera n. 226/2024 del 19/07/2024, successivamente rimodulato con Delibera n.



355/2024 del 29/11/2024, il quale prevede di acquisire tra le altre, per l'anno 2024, n. 2 unità di personale con il profilo professionale di Tecnologo;

- **Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71/2025 del 29/04/2025, come modificata dalla Delibera n. 224/2025 del 24/06/2025, che autorizza l'indizione presente procedura selettiva;
- **Sentiti** i Direttori interessati alle posizioni del presente bando;
- **Vista** la contrattazione collettiva di comparto vigente,

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e numero di posti

1. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, per la trasformazione di assegni di ricerca o contratti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per n. 2 unità di personale con il profilo professionale di Tecnologo - III livello retributivo.
2. I posti disponibili sono distribuiti secondo i seguenti profili:
 - a) n. 1 (uno) posto di Tecnologo, per l'Area Tematica "*Editoria scientifica: redazione e disseminazione*" per l'Amministrazione Centrale, Sede di Roma;
 - b) n. 1 (uno) posto di Tecnologo, per l'Area Tematica "*Metodi HPC per la pericolosità vulcanica*" per la Sezione di Bologna, Sede di Bologna.
3. Non è consentita la partecipazione a più profili. Nella domanda di partecipazione il candidato deve indicare esclusivamente un solo profilo per il quale intende concorrere.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) Possesso del Diploma di Laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al DM n. 509/1999 (DL), ovvero conseguito nelle classi delle lauree specialistiche (LS) o delle lauree magistrali (LM) a cui il predetto diploma di laurea è equiparato dalla legge, dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, ovvero da successivi decreti interministeriali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.



Al riconoscimento dei titoli di studio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi provvede, con le medesime modalità di cui al capoverso precedente, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.¹

Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

Le disposizioni di cui ai capoversi precedenti si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

- b) essere o essere stato titolare di un assegno di ricerca presso l'INGV, oppure essere o essere stato titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato presso l'INGV nel profilo di Tecnologo - III livello retributivo;
- c) aver maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di assegno di ricerca oppure di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo di Tecnologo - III livello retributivo presso l'INGV negli ultimi cinque anni, aventi ad oggetto lo svolgimento delle medesime attività riconducibili all'Area Tematica.

La Commissione esaminatrice verifica che le attività dichiarate dal candidato siano riconducibili all'Area Tematica del profilo di riferimento. Qualora la Commissione, in sede di valutazione dei titoli, dovesse accertare l'insussistenza del presente requisito provvede immediatamente a segnalare la mancanza all'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

- d) essere cittadino italiano; ovvero essere cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano

¹ Per acquisire informazioni sulla documentazione da allegare consultare il seguente link: <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1> ovvero <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-3>



titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

- e) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento al riposo;
 - f) idoneità fisica all'impiego per il quale si concorre, con la facoltà da parte dell'INGV di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente;
 - g) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - j) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - k) per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana;
 - l) buona conoscenza della lingua inglese;
 - m) buona conoscenza dell'informatica di base.
2. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono permanere al momento dell'assunzione in servizio.

Articolo 3

Ammissione con riserva

1. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
2. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della procedura concorsuale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente bando tramite il controllo delle dichiarazioni, relative ai requisiti di ammissione, rese nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.

Articolo 4

Modalità e termine di presentazione della domanda



1. La domanda di partecipazione, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato (1) al presente bando e firmata dal candidato, deve essere trasmessa all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Direzione Affari Generali e Bilancio - Ufficio Concorsi - Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
 - tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.roma@pec.ingv.it, specificando nell'oggetto la seguente dicitura: "**Procedura Codice bando ART12BIS-2TEC-ACBO-09-2025**";
 - tramite invio telematico al protocollo interno al seguente recapito protocollo.ac@ingv.it, indirizzato a "Ufficio Concorsi", specificando nell'oggetto la seguente dicitura: "**Procedura Codice bando ART12BIS-2TEC-ACBO-09-2025**".

Qualora il candidato decida di trasmettere la domanda di partecipazione tramite PEC, la medesima deve essere trasmessa da un indirizzo PEC (PEC/PEC). Nel caso di trasmissione tramite protocollo interno, la domanda di partecipazione deve essere trasmessa dall'indirizzo e-mail istituzionale INGV (PEO/PEO - nome.cognome@ingv.it/protocollo.ac@ingv.it).

2. **Non sono prese in considerazione, in quanto irricevibili, le domande di partecipazione trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Per tali domande non si procederà ad adottare alcun provvedimento.**
3. La dimensione della PEC o della e-mail, inclusi gli allegati, non deve superare i 20 MB, in considerazione delle capacità di ricezione. Rimane ferma la possibilità del candidato di trasmettere più di una PEC o più di una e-mail.
4. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di **trenta giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando. Qualora tale termine venga a scadere di sabato o in un giorno festivo, lo si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. In caso di trasmissione a mezzo PEC, la validità della trasmissione della domanda di partecipazione è attestata dalla "Ricevuta di avvenuta consegna" che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del candidato entro le ore 23.59.59 del termine indicato al comma precedente. È onere del candidato verificare la ricezione sulla casella PEC di tale conferma quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente consegnato in tempo utile.
6. In caso di trasmissione tramite protocollo interno, la validità della trasmissione della domanda di partecipazione è attestata dalla data di trasmissione. È onere del candidato accertarsi dell'avvenuta consegna nei termini prescritti dal bando attraverso l'assegnazione della candidatura al mittente.
7. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare:
 - a) il cognome e il nome;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza;
 - f) il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2 del bando;
 - g) gli estremi identificativi del documento di riconoscimento in corso di validità, la cui copia fotostatica va allegata alla domanda di partecipazione;
 - h) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove si desidera ricevere ogni comunicazione della procedura selettiva. In caso di mancata indicazione, le notifiche verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata per la trasmissione della domanda di partecipazione ovvero a mezzo protocollo interno all'indirizzo e-mail istituzionale. In caso di trasmissione della domanda tramite protocollo interno, le notifiche verranno effettuate a mezzo protocollo interno.



8. I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda di partecipazione di quale ausilio ed eventuali tempi aggiuntivi necessitano per lo svolgimento del colloquio.
9. Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare la seguente documentazione, in formato .pdf:
 - a) un *curriculum vitae et studiorum*, con l'indicazione del solo nome e cognome, senza ulteriori dati personali. Nel *curriculum* il candidato deve riportare esplicitamente e analiticamente:
 - 1) le attività svolte per almeno tre anni, anche non continuativi, di assegno di ricerca oppure di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel profilo di Tecnologo - III livello retributivo presso l'INGV negli ultimi cinque anni, aventi ad oggetto lo svolgimento delle medesime attività riconducibili all'Area Tematica. In particolare, per gli assegni di ricerca, occorre indicare: i) gli estremi identificativi del bando e del decreto di conferimento dell'assegno; ii) il responsabile scientifico dell'assegno/progetto, iii) la Sezione di riferimento; iv) la durata con l'indicazione delle date di inizio e fine (gg/mm/aa) e gli eventuali estremi identificativi dei provvedimenti di proroga. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, occorre indicare: i) gli estremi identificativi del bando e del decreto di assunzione; ii) la Sezione di afferenza; iii) la durata con l'indicazione delle date di inizio e fine (gg/mm/aa) e gli eventuali estremi identificativi dei provvedimenti di proroga.
 - 2) i titoli di studio, i titoli di elevata specializzazione e le abilitazioni professionali. In particolare, occorre indicare l'Ente che li ha rilasciati, la votazione ottenuta e la data di conseguimento del titolo;
 - 3) i corsi di formazione. In particolare, occorre indicare l'Ente che ha rilasciato l'attestato e la data di svolgimento dei corsi;
 - 4) gli incarichi assunti. In particolare, occorre indicare gli estremi del provvedimento formale, avente data certa, di attribuzione dell'incarico con l'indicazione della data di inizio e fine dell'incarico;
 - 5) l'elenco delle pubblicazioni, nonché degli atti di convegni o di seminari. In particolare, occorre indicare la collocazione editoriale del contributo e la data di pubblicazione. Per le pubblicazioni e gli altri prodotti indicati in precedenza che siano disponibili gratuitamente su internet è possibile indicare il relativo indirizzo web;
 - 6) ogni altro titolo ritenuto utile.
 - b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità
10. Ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 tutte le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, nel curriculum professionale e negli allegati suindicati sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
11. L'Amministrazione non è in alcun caso responsabile per i disguidi nelle comunicazioni causate da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche nella ipotesi in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato sia non più attiva o non in grado di ricevere messaggi (ad esempio, casella di posta elettronica certificata con capacità di ricezione esaurita). Pertanto, è cura del candidato notificare all'Amministrazione qualunque cambiamento dei predetti recapiti e mantenere la casella di posta elettronica certificata attiva e in grado di ricevere messaggi.



Articolo 5

Domande irricevibili e cause di esclusione

1. È espressamente prevista l'esclusione dalla procedura nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione in forma autografa, ovvero in forma digitale o con le altre modalità di sottoscrizione indicate dall'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, qualora il candidato abbia trasmesso la domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata non intestata a sé medesimo;
 - b) mancata trasmissione di una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, salvo il caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione mediante una delle forme previste dall'art. 20, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio indicato dal bando;
 - d) mancata presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
 - e) presentazione della domanda per più di un profilo tra quelli previsti dal bando.
2. Con riguardo alle ipotesi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1, l'Amministrazione esercita il soccorso istruttorio.
3. L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva ove venga accertata la sussistenza della causa di esclusione di cui alla lettera c), ovvero la mancanza dei requisiti richiesti dal bando. L'eventuale esclusione dalla procedura viene notificata agli interessati con provvedimento motivato.

Articolo 6

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascuno dei profili indicati dal bando è nominata una Commissione esaminatrice con decreto del Direttore Generale in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di Presidente, e da un Segretario. La Commissione può altresì comporsi di cinque membri ove ricorrano specifiche necessità. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul Sito Web istituzionale.
3. La Commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
4. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, la Commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di certificazione in base al D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i candidati ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.
5. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso.

Articolo 7

Punteggio per la valutazione del candidato

1. La procedura selettiva prevede un colloquio e una valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione del candidato la Commissione dispone di **90** (novanta) **punti** complessivi, suddivisi come segue:



- a) **30** (trenta) **punti** per il colloquio;
 - b) **60** (sessanta) **punti** per i titoli.
3. Nel corso della prima riunione la Commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, nonché i criteri e i punteggi del colloquio.

Articolo 8

Colloquio

1. I colloqui si svolgono in un'aula aperta al pubblico e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento del colloquio può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, la Commissione prevede, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero.
2. La convocazione al colloquio è effettuata almeno quindici giorni prima della data del colloquio stesso. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio è data comunicazione mediante PEC della data, ora e sede di svolgimento del colloquio, ovvero dell'indirizzo internet (link informatico) in caso di svolgimento del colloquio in modalità telematica.
3. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede del colloquio, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento.
4. Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, è garantita la partecipazione anche attraverso lo svolgimento di colloqui asincroni e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. A tal fine, le candidate interessate inviano apposita comunicazione preventiva al seguente recapito: aoo.roma@pec.ingv.it, all'attenzione del Settore Reclutamento - Ufficio concorsi.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui al comma 2. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
6. Il colloquio verte sulle attività svolte nell'ambito del contratto di lavoro a tempo determinato o dell'assegno di ricerca di cui all'art. 2, comma 1 lettera c). Durante il colloquio viene accertata la conoscenza della lingua inglese, mediante la traduzione in italiano di un testo in lingua inglese, nonché, per i candidati stranieri, la conoscenza della lingua italiana; viene inoltre accertata la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
7. Sono ammessi alla prova unicamente i candidati in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che, per qualunque ragione, non si presentino a sostenere il colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto di partecipazione alla selezione.
8. Il colloquio è superato dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **21/30** (ventuno/trentesimi) e un giudizio di idoneità "positivo" in ordine alla conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e in ordine alla conoscenza della lingua inglese e, per i candidati stranieri, della lingua italiana.



9. Successivamente all'espletamento dei colloqui, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione dei colloqui. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel proprio sito istituzionale.

Articolo 9

Titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento dei colloqui.
2. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone di **60** (sessanta) **punti**, così ripartiti:
 - a) **20** (venti) **punti** per i titoli di studio e di elevata specializzazione (a titolo esemplificativo: diploma di laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master universitari di primo e/o secondo livello);
 - b) **20** (venti) **punti** per le attività svolte e gli incarichi assunti;
 - c) **20** (venti) **punti** per i corsi di formazione, le pubblicazioni, gli atti di convegni e/o seminari e gli altri titoli.

Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli attinenti con l'area tematica e/o con uno o più degli ambiti indicati nel bando per il profilo di riferimento.
4. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
5. La Commissione di concorso, per ciascun profilo di competenza, al termine dello svolgimento dei colloqui, elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati dei medesimi. Su tale graduatoria la Commissione applica i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, applica le precedenze e le preferenze. La graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale, sono pubblicate contestualmente sul Sito Web istituzionale.

Articolo 10

Approvazione della graduatoria e comunicazione dell'esito del concorso

1. Il Direttore Generale approva con proprio decreto la graduatoria finale di merito e dichiara i vincitori.
2. La graduatoria è pubblicata sul Sito Web istituzionale. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

Articolo 11

Titoli di preferenza

1. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;



- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
 - o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
 - p) minore età anagrafica.
2. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.

Articolo 12

Costituzione del rapporto di lavoro

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
2. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dall'assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.



3. Il vincitore è invitato, a mezzo PEC, a presentare o far pervenire, entro il termine che gli viene indicato, la ulteriore documentazione di rito occorrente per l'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Il vincitore è assunto, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, con la stipula del contratto individuale di lavoro con il profilo professionale indicato nel bando e gli viene corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.
5. Nel vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca è presente una descrizione delle condizioni di lavoro e dei diritti, ivi comprese le prospettive di carriera.
6. Il vincitore è destinato alla sede individuata dall'Amministrazione.
7. Nell'ipotesi in cui il bando preveda più sedi di lavoro disponibili, fatta salva la scelta prioritaria ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il vincitore è destinato, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, presso la Sede indicata nella domanda di partecipazione.
8. Il contratto di lavoro è sottoscritto in modalità digitale, ovvero, in caso di oggettiva impossibilità, in presenza presso la Sede legale dell'Amministrazione.
9. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55-quater del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Articolo 13

Trattamento dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati ex art. 4 punto 7 del Regolamento generale EU 2016/679 (GDPR) è l'INGV. Autorizzati al trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali ex art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-quaterdecies del Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/2018.
2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione Generale, alle Direzioni Centrali, al Responsabile del Procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alle presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.



5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
9. L'INGV ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali ex art. 37 GDPR i cui contatti sono dpo@ingv.it e aoo.roma@pec.ingv.it.

Articolo 14

Accesso agli atti e Responsabile del Procedimento

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari dell'Amministrazione.
2. Al fine di agevolare l'oscuramento dagli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.
3. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Diana Duilio - mail: ufficio.concorsi@ingv.it; PEC: aoo.roma@pec.ingv.it.

Articolo 15

Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell'ente (www.ingv.it).
2. Viene altresì data notizia della pubblicazione del presente bando sul sito del Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.inpa.gov.it).

Articolo 16

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia.
2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. L'INGV non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove di selezione.
4. L'INGV si riserva la facoltà – anche sulla base di possibili effetti di novelle legislative o regolamentari e/o di proprie modifiche organizzative – di non dar corso alla procedura in oggetto o di non dargli seguito, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.



5. L'INGV vieta qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
7. L'Amministrazione si riserva analogo facoltà disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

DIRETTORE GENERALE

Giovanni Torre / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*